



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia Locale

Prot. Int. 04/105 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 417

del 25 novembre 2021

rot. Gen. n. 93117

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza n.348 datata 16 maggio 2000, è stata istituita la disciplina di sosta vietata nella fascia oraria compresa tra le ore 17:30 e le ore 05:00, in via Risorgimento lato mare nel tratto antistante l'istituto bancario del Credito Cooperativo;
- con l'Ordinanza n.936 datata 30 dicembre 2004, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Provvedimento ordinatorio citato al punto precedente modificando oraria la disciplina di sosta vietata nella fascia orari compresa tra le ore 15:00 e le ore 20:00;
- con l'Ordinanza n.243 datata 07 aprile 2006, è stata nuovamente modificata l'Ordinanza 936/2004 istituendo la disciplina viaria di sosta vietata nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 06:00;

PRESO ATTO:

- Della volontà dell'Amministrazione comunale, di modificare la fascia oraria prevista con i Provvedimenti Ordinatori di cui ai punti sopra estendendo la validità della disciplina di sosta vietata dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- che nelle Ordinanze di cui ai punti precedenti viene indicata erroneamente Via Risorgimento anziché Piazza Regina Margherita;

VISTI:

- gli artt. 5 comma 3, 7, 11, 12 e 37 del vigente D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs n° 267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n. 69358 del 11 settembre 2020 rettificato con il Decreto sindacale di cui al prot. N° 76915 del 25 settembre 2020, con i quali, a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura giusta Delibera di G.C. n° 112 del 10.09.2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – Servizio 7, al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. La revoca delle ordinanze n.243 del 07 aprile 2006 e n.936 del 30 dicembre 2004;
2. La revoca del punto 3 del Ordinanza n.348 del 16 maggio del 2000;
3. In **Piazza Regina Margherita**, lato mare della carreggiata a monte, fronte istituto bancario Credito Cooperativo, modificare la preesistente disciplina viaria di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli con orario 15:00 – 06:00, **con sosta vietata per tutte le categorie di veicoli con orario 00:00 – 24:00**.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc. C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per:
 - la predisposizione delle strutture fisiche, necessarie ad interdire il transito dei veicoli, da collocare agli accessi delle Aree Pedonali interessate dal presente Provvedimento ordinatorio;
 - il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 e al Distaccamento dei VV.F.;
 - d. alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di competenza;
 - e. alla soc. alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

Originale firmato agli atti